

## Articolo 86

### Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 42, 43, 44, 57, 59, **60**, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

---

**1** Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

**2** Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

\* GU: si prega di inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in

conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali  
**direttiva 95/46/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e

di cui alla

alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

3. *Per valutare l'opportunità di utilizzare il sistema* d'informazione del mercato interno

*(IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012* del Parlamento europeo e del

Consiglio *ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro*

*...\* è avviato un progetto pilota.*